



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO



Sommario

Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2 – Finalità	3
TITOLO I - Organizzazione dell'attività didattica: corsi di studio e strutture	3
Art. 3 – Titoli e corsi di studio	3
Art. 4 – Classi di corsi di studio	4
Art. 5 – Corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico	4
Art. 6 - Corsi e Scuole di specializzazione	5
Art. 7 - Dottorati di ricerca	6
Art. 8 – Master	6
Art. 9 - Formazione post laurea, formazione finalizzata e altri servizi didattici integrativi.....	6
Art. 10 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio	7
Art. 11 - Strutture didattiche	8
Art. 12 - Attivazione e disattivazione delle strutture didattiche	8
Art. 13 - Internazionalizzazione e collaborazioni con Università ed altri enti esteri	8
Art. 14 - Valutazione delle attività svolte dall'Ateneo.....	9
TITOLO II - Regolamentazione dell'attività didattica	9
Art. 15 - Ordinamento didattico dei corsi di studio.....	9
Art. 16 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea	11
Art. 17 - Regolamenti didattici dei corsi di studio	12
Art. 18 - Crediti formativi universitari	13
Art. 19 - Requisiti e test di ammissione ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico	14
Art. 20 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale.....	15
Art. 21 - Approvazione, programmazione e progettazione delle attività formative.....	15
Art. 22 - Manifesto degli studi, curricula e piani di studio	17
Art. 23 – Orientamento	17
Art. 24 – Tutorato	18
Art. 25 - Promozione e divulgazione dell'offerta formativa	18
Art. 26 - Esami e verifiche del profitto	18
Art. 27 - Verifiche in itinere	20
Art. 28 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio.....	20
TITOLO III	21



a) Docenti	21
Art. 29 - Doveri didattici dei professori e dei ricercatori.....	21
Art. 30 - Modalità di utilizzo e di riconoscimento di personale docente non universitario.....	22
b) Studenti	22
Art. 31 - Immatricolazioni ed iscrizioni.....	22
Art. 32 - Modalità di tracciamento delle frequenze e degli esami sostenuti, di abilitazione all'accesso alle strutture e di fruizione dei servizi dell'Ateneo	23
Art. 33 - Iscrizione a corsi singoli	23
Art. 34 - Modalità di frequenza	24
Art. 35 - Studenti a tempo parziale	25
Art. 36 - Criteri e modalità per il riconoscimento crediti	25
Art. 37 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero	27
Art. 38 - Interruzione e sospensione degli studi.....	28
Art. 39 - Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente.....	28
Art. 40 - Certificazione del titolo di studio	29
Art. 41 - Doveri degli studenti	29
TITOLO IV - Norme finali e transitorie	29
Art. 42 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo.	29



Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Regolamento sull'Autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per Regolamento didattico di Ateneo, i regolamenti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- c) per Regolamenti didattici dei corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- d) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/2004;
- e) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'art. 3 del D.M. 270/2004;
- f) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004, in classi individuate da appositi Decreti Ministeriali;
- g) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
- h) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definiti dai Decreti Ministeriali;
- i) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- j) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- k) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'art. 11, comma 3, del D.M. 270/2004;
- l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- n) per Università o Ateneo: l'HUMANITAS UNIVERSITY con sede in Rozzano (MI);
- o) per Statuto: lo Statuto dell'HUMANITAS UNIVERSITY;
- p) per Regolamento generale di Ateneo: il Regolamento generale dell'HUMANITAS UNIVERSITY.



Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento didattico di Ateneo, secondo quanto previsto dalla Legge 19 Novembre 1990 n. 341, e dal D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270 e successivi Decreti attuativi, detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi, disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti dall'HUMANITAS UNIVERSITY, e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati.

Il Regolamento disciplina, inoltre, le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di specializzazione e di formazione post laurea sostenuti e promossi dall'Ateneo.

TITOLO I - Organizzazione dell'attività didattica: corsi di studio e strutture

Art. 3 – Titoli e corsi di studio

1. L'HUMANITAS UNIVERSITY rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a. laurea triennale (L);
 - b. laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico (LM);
 - c. diploma di specializzazione (DS);
 - d. dottorato di ricerca (Dott.Ric./Ph.D.).
2. L'HUMANITAS UNIVERSITY rilascia altresì i titoli di master universitari di primo e secondo livello.
3. La laurea triennale, la laurea magistrale, la laurea magistrale a ciclo unico, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e i master universitari sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti Ministeriali in vigore e in particolare del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche, e sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici dei corsi di studio, autonomamente approvati dall'Ateneo in conformità con tali disposizioni.
5. L'HUMANITAS UNIVERSITY può attivare corsi di perfezionamento scientifico di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
6. L'HUMANITAS UNIVERSITY, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri, sulla base di apposite convenzioni.

Le convenzioni con Atenei stranieri possono altresì prevedere il rilascio di titolo di studio delle università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato tra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo.
7. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali.



8. Le verifiche del profitto devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. La conversione dei voti delle attività formative svolte presso Atenei stranieri verrà effettuata secondo quanto previsto al successivo art. 13.

Nel caso di doppi titoli la convenzione con gli atenei stranieri dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.

9. La convenzione deve prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle Università convenzionate.

Art. 4 – Classi di corsi di studio

1. Le classi vengono definite da appositi Decreti Ministeriali in cui sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli.
2. L'HUMANITAS UNIVERSITY, in osservanza dell'art. 9 del D.M. 270/2004 e dei successivi Decreti Ministeriali di determinazione delle classi di laurea procede all'istituzione dei corsi di studio individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza.
3. Tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi.
4. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.
5. I Regolamenti, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 2, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.M. 270/2004, dei Decreti Ministeriali del 16 marzo 2007 e del 19 febbraio 2009 e del presente Regolamento.

Art. 5 – Corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico

1. La laurea triennale è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea triennale compete la qualifica accademica di dottore.
2. Il corso di laurea triennale, istituito nell'ambito delle classi di laurea individuate dal D.M. 16 marzo 2007 e del 19 febbraio 2009, ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4, del D.M. 270/2004.
4. Per conseguire la laurea triennale lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea e della prova finale, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza



deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.

5. I corsi di laurea triennale, nel rispetto della normativa vigente possono essere realizzati sia con il concorso di più Dipartimenti (o strutture didattiche competenti) della stessa Università, sia con il concorso di più Atenei italiani o stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/2004.
6. La laurea magistrale è conseguita al termine dei corsi di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica.
7. I corsi di laurea magistrale, istituiti nell'ambito delle classi di laurea magistrale individuate dal D.M. 16 marzo 2007, hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
8. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dallo specifico ordinamento. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
9. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve aver acquisito i 300 crediti previsti dallo specifico ordinamento, o i 360 crediti previsti dal Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. La durata normale della laurea magistrale a ciclo unico è di cinque anni; quella del Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è di sei anni. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.
10. I corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, nel rispetto della normativa vigente, possono essere realizzati sia con il concorso di più Dipartimenti (o strutture didattiche competenti) della stessa Università, sia con il concorso di più Atenei italiani o stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/2004.

Art. 6 - Corsi e Scuole di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di Legge o di Direttive dell'Unione Europea.
3. Nel caso della professione medica, i corsi di specializzazione sono attivati dalle relative Scuole, appartenenti alla stessa Università e operanti ciascuna nel proprio ambito specialistico secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
4. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati presso l'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi. Nel caso delle scuole di specializzazione di ambito medico per l'accesso occorre essere in possesso della Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.



5. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei Decreti Ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di Legge o da Direttive dell'Unione Europea.

Art. 7 - Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studio, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento dottorati di ricerca di Ateneo.
3. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
4. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca (che viene abbreviato con le diciture "Dott.Ric.", ovvero "Ph.D.").

Art. 8 – Master

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 341/1990, in materia di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi l'HUMANITAS UNIVERSITY può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea triennale o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali rilascia il diploma di master di primo e di secondo livello.
2. Per conseguire il diploma di master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea triennale o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
3. L'HUMANITAS UNIVERSITY può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale, corsi di master congiunti di primo e di secondo livello.
4. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea triennale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
5. I corsi di master possono essere attivati dall'HUMANITAS UNIVERSITY anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
6. I corsi di master sono attivati su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Formazione post laurea, formazione finalizzata e altri servizi didattici integrativi

1. L'HUMANITAS UNIVERSITY può organizzare, ai sensi dell'art. 6 della Legge 341/1990, i seguenti corsi che non comportano il rilascio di un titolo avente valore legale, ma soltanto il rilascio di un attestato di



frequenza o di partecipazione:

- a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio universitario;
 - b) corsi di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di preparazione agli esami di stato e concorsi pubblici;
 - d) corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori;
 - e) corsi di aggiornamento del personale interno o esterno;
 - f) corsi di orientamento rivolti a studenti di scuola secondaria superiore.
2. Le attività di cui sopra possono essere organizzate anche in forme consorziate, sulla base di convenzioni e accordi.
 3. Le iniziative didattiche integrative sono istituite, attivate e gestite secondo le procedure previste ed approvate dai competenti Organi Accademici.

Art. 10 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Con deliberazioni degli organi previsti dallo Statuto ed acquisiti i pareri prescritti a norma di legge, l'HUMANITAS UNIVERSITY attiva i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione quali-quantitativa della docenza dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione dell'Università.
2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico:
 - a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
 - b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
 - c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari a quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.
3. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata al loro accreditamento ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n.19/2012, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale ed all'inserimento degli stessi nell'apposita banca dati dell'offerta formativa del Ministero.
4. Nel caso di disattivazioni, l'HUMANITAS UNIVERSITY assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delegando al Senato Accademico la disciplina degli Ordinamenti didattici in tal senso, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri corsi di studio attivati con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.



Art. 11 - Strutture didattiche

1. L'Ateneo è strutturato in Dipartimenti.
2. Sono organi del dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta. Il Consiglio e la Giunta sono presieduti dal Direttore, che li convoca e ne rende esecutive le deliberazioni. I compiti del Consiglio e della Giunta, e le attribuzioni del Direttore, sono stabiliti dall'art. 15 dello Statuto.
3. In base ad appositi accordi, nel rispetto della normativa vigente, possono essere attivate strutture didattiche interdipartimentali e interateneo, alle quali possono afferire sia i corsi di studio interdipartimentali, sia i corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri Atenei, italiani o stranieri, quali corsi di studio interuniversitari, scuole interateneo di specializzazione, dottorati di ricerca consorziati, corsi di master congiunti.

Art. 12 - Attivazione e disattivazione delle strutture didattiche

1. L'istituzione o la soppressione di un Dipartimento è regolata dalla legislazione vigente ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Art. 13 - Internazionalizzazione e collaborazioni con Università ed altri enti esteri

1. Al fine di proiettare l'offerta formativa dell'Ateneo in una dimensione internazionale, vengono promosse iniziative e collaborazioni con Università e altri enti esteri.

Le collaborazioni possono riguardare scambi di studenti e di personale docente o il rilascio di titoli congiunti, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del presente Regolamento.

2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti e personale docente con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, mettendo a disposizione degli studenti e docenti ospiti le proprie risorse didattiche e facilitando un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere convenzionate. Lo studente può svolgere all'estero:
 - a) frequenza di attività formative;
 - b) frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;
 - c) preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito, e delle altre attività formative.

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio Learning Agreement indicante le attività formative dell'Università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente.

Il Collegio dei Docenti esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al



comma successivo.

4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Dipartimenti o dei corsi di laurea interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività formative approvate sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di studio di appartenenza.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del Learning Agreement, il Collegio dei Docenti delibera di riconoscere le attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto riferendole ai settori scientifico-disciplinari del corso di studio.
6. La votazione riportata all'estero sarà tradotta con delibera del Collegio dei Docenti, utilizzando la scala dei voti ECTS.
7. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero viene garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di destinazione.

Art. 14 - Valutazione delle attività svolte dall'Ateneo

1. I risultati complessivi e il livello qualitativo e dell'efficacia delle attività didattiche svolte dall'Ateneo sono oggetto di periodica analisi da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. Alla raccolta e alla elaborazione degli elementi informativi riguardanti la valutazione delle attività didattiche svolte dall'Ateneo provvede il Nucleo di Valutazione sulla base delle indicazioni fornite dal Rettore o suo Delegato, ai sensi dell'art. 22 comma 3 dello Statuto.
3. Per la valutazione della didattica e dei servizi agli studenti si utilizzano anche i dati raccolti tra gli studenti con appositi questionari o altre forme di consultazione.
4. I risultati complessivi delle attività di valutazione sono sottoposti, per gli interventi conseguenti al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II - Regolamentazione dell'attività didattica

Art. 15 - Ordinamento didattico dei corsi di studio

1. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con le organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
2. L'ordinamento, e i regolamenti dei corsi di studio nel rispetto dei Decreti Ministeriali delle classi di laurea, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le



caratteristiche specifiche del percorso proposto;

- b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti nel quale il corso è incardinato a norma dell'art. 15, comma 1, dello Statuto;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste dalla lettere a) e b) dell'art.10 comma 1 del D.M. 270/2004, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio;
 - f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004;
 - h) il numero massimo di crediti riconoscibili, di cui all'art. 18 del presente Regolamento, secondo la normativa vigente;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati dei decreti di determinazione delle classi siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico- disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base, ove previste, che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto Ministeriale 22



ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero crediti in coerenza con i decreti delle classi.

5. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula o percorsi, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula o percorsi può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula o percorsi deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe. L'eventuale articolazione in curricula si attuerà, così come previsto per i corsi di studio, nel rispetto dei requisiti di docenza dettati dalla normativa.

Art. 16 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea

1. Le attività formative dei corsi di laurea triennale sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
 - d) attività formative, in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti il corso di studi e coerenti con gli obiettivi formativi del corso medesimo, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - e) attività formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;
 - f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso;
 - g) attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso enti pubblici o privati o altre strutture esterne, italiane o estere, sulla base di apposite convenzioni.
2. Le attività formative del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del corso di laurea.
3. Le attività formative dei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, ove previsti;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;



- d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base, ove previsti, e caratterizzanti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - e) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
 - f) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - g) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso;
 - h) attività formative relative a frequenze strutturate presso enti pubblici o privati o altre strutture esterne, italiane o estere, sulla base di apposite convenzioni.
4. Le attività formative del precedente comma sono definite nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali riguardanti la classe di appartenenza del corso di laurea magistrale o del corso di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 17 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge 341/1990 e ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 270/2004, il Regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Esso è emanato con decreto del Rettore.
2. Il Regolamento didattico dei corsi di studio determina:
 - a) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
 - b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
 - f) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
 - g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - h) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - i) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;



- l) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- m) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue, di altre competenze richieste dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- n) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche e le modalità formali della prova medesima;
- o) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- p) i docenti del corso di studio, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e i loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- q) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

Ai sensi dell'art. 11 comma 4-bis del D.M. 270/2004, i Regolamenti didattici dei corsi di studio assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti.

- 3. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di Commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
- 4. La Università assicura la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

Art. 18 - Crediti formativi universitari

- 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, è possibile compatibilmente con quanto previsto dai Decreti Ministeriali entro il limite del 20%. Nei Regolamenti dei singoli corsi di studio è indicato il rapporto tra ore di lezione frontale e crediti formativi. Il numero di ore di lezione frontale per ogni credito è stabilito coerentemente con quanto previsto dai Decreti Ministeriali di determinazione delle classi e dai provvedimenti finalizzati al riconoscimento internazionale dei titoli di studio ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il carico didattico del programma deve essere rigorosamente proporzionato al numero dei crediti previsti per l'insegnamento in relazione alla preparazione personale da parte dei discenti.



2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo Regolamento didattico. Tale frazione, comunque, non può essere inferiore al 50% dell'orario complessivo, ad eccezione del caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza, ove prevista obbligatoriamente, e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dal Regolamento del corso di studio.
5. Gli studenti che maturano i crediti previsti nel Regolamento didattico del corso di laurea, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
6. L'HUMANITAS UNIVERSITY garantisce l'attribuzione di un congruo numero di crediti formativi a ciascun insegnamento attivato, evitando la parcellizzazione delle attività formative, nei limiti previsti dalla normativa.
7. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
8. L'Ateneo può riconoscere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed entro i limiti da essa dettati, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a dodici.

Art. 19 - Requisiti e test di ammissione ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea triennale ed a un corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.
2. Per accedere ai corsi di laurea a numero programmato è necessario superare il relativo test di ammissione, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle relative indicazioni ministeriali
3. Per accedere ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico agli studenti è richiesto il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se dalla verifica non risulta il possesso di un livello sufficiente di preparazione, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso attraverso l'istituzione di attività formative integrative.
4. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con



istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni.

5. L'HUMANITAS UNIVERSITY stabilisce annualmente, con delibera dei propri Organi accademici, le modalità per l'espletamento della prova di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dei suoi Dipartimenti a programmazione locale, mediante la quale vengono verificate le conoscenze richieste per l'accesso.

Le modalità del test di ciascun corso di studi sono descritte nei rispettivi Regolamenti nel rispetto, comunque, delle determinazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il calendario dei test è approvato annualmente dal Senato Accademico.

Art. 20 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale definiscono i criteri di accesso che devono prevedere i requisiti curriculari indispensabili, che lo studente deve aver necessariamente maturato nel percorso formativo pregresso e le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.
3. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
4. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'Università anche ad anno accademico iniziato purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti dei corsi di studio.

Art. 21 - Approvazione, programmazione e progettazione delle attività formative

a) Ordinamenti e Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Il Senato accademico approva gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei corsi di studio.

b) Programmazione insegnamenti e attribuzione compiti didattici

1. Il Consiglio di Dipartimento, con riferimento ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programma le relative attività formative, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.
2. Le Giunte di Dipartimento possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.
3. Gli insegnamenti possono essere di durata semestrale od annuale. In relazione a esigenze specifiche, i regolamenti di corso di laurea possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più



semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del Calendario accademico.

4. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.
5. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, ma che l'Università non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuaione degli stessi e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. Si possono deliberare mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

c) Progettazione metodologica

1. I Consigli di Dipartimento e i Collegi dei Docenti valutano le metodologie didattiche più idonee al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun corso di laurea.
2. L'innovazione delle metodologie didattiche e la loro finalizzazione alla formazione di laureati rispondenti alle esigenze del contesto nazionale ed internazionale sono i criteri di riferimento che guidano il lavoro di progettazione metodologica.

d) Calendario accademico

1. Il Calendario accademico è approvato dal Senato accademico e definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell'Ateneo, con particolare riferimento alla suddivisione dei periodi di attività di insegnamento, di attività di esame e prove finali.
2. Il Calendario accademico dovrà prevedere la non sovrapposizione tra i periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche della preparazione degli studenti; esso potrà altresì prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, altre periodicità) fermi restando gli obblighi di presenza dei docenti e dei ricercatori di cui all'art. 29 del presente Regolamento.
3. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, da settembre a giugno. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.
4. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.



Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti da ciascun Dipartimento, in ottemperanza a quanto stabilito dal Senato Accademico in merito al Calendario. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso".

5. Le prove finali per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

Le prove finali per ogni anno accademico si svolgono nell'arco di tre sessioni: estiva, autunnale e straordinaria, mentre quelle delle lauree delle professioni sanitarie rispetteranno le due sessioni annuali previste dai decreti interministeriali ai sensi dell'art.7, comma 3 del D.M. 19 febbraio 2009.

e) Materiali informativi per gli studenti

1. L'Ateneo, nell'ottica della massima trasparenza, cura la pubblicazione di materiali informativi contenenti ogni notizia utile ad orientare gli studenti nei loro studi.
2. Modifiche alla programmazione annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

Art. 22 - Manifesto degli studi, curricula e piani di studio

1. Il Senato Accademico approva annualmente i Manifesti dei corsi di studi, tenuto conto degli aggiornamenti proposti dalle Strutture didattiche competenti e approvati dai Consigli di Dipartimento.
2. I Manifesti vengono pubblicati nella Guida dello Studente di ogni Dipartimento o corso di studio, distribuita dagli uffici competenti ad ogni studente iscritto.
3. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento. Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
4. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore.

Art. 23 – Orientamento

1. Le attività di orientamento - rivolte ai giovani delle Scuole superiori ed agli studenti universitari - si prefiggono quale scopo quello di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare, agli iscritti, un servizio di accoglienza, assistenza e sostegno per un agevole inserimento nella vita della comunità ed una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria che prevenga la



dispersione ed il ritardo negli studi. Le attività, previste dalle leggi vigenti, si rivolgono alle tre fasi fondamentali della vita universitaria:

- a) scelta del corso di studio;
- b) percorso degli studi;
- c) accesso al mondo del lavoro e/o all'alta formazione.

2. L'Ateneo organizza – avvalendosi di un network composto da docenti, laureati e studenti dell'Università – le attività di orientamento. Queste sono rivolte agli studenti delle Scuole Superiori, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici ed ai docenti responsabili delle attività di orientamento degli istituti del territorio nazionale ed intendono fornire informazioni sull'offerta didattica, sulla vita all'interno dell'Ateneo e sulle future opportunità professionali.
3. L'HUMANITAS UNIVERSITY, anche tramite la costituzione di un Placement Office, offre l'opportunità agli studenti e ai neolaureati di effettuare tirocini e stage presso gli enti convenzionati, in Italia e all'estero; facilita l'incontro tra le offerte di lavoro provenienti dalla rete di enti convenzionati e le domande dei neolaureati; fornisce ai laureandi le informazioni e la formazione necessarie ad affrontare con successo il mercato del lavoro; orienta i laureandi e i laureati alla scelta del percorso professionale più consono alle loro caratteristiche personali ed al tipo di laurea; coordina e gestisce i rapporti con gli enti.

Art. 24 – Tutorato

1. L'Università assicura il tutorato, inteso come l'insieme delle iniziative volte ad orientare ed assistere gli studenti lungo il corso degli studi.
2. Le funzioni tutoriali rientrano nell'attività istituzionale dei docenti e specifiche iniziative sono disciplinate dai singoli Dipartimenti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

Art. 25 - Promozione e divulgazione dell'offerta formativa

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è pubblica. È compito dei Dipartimenti rendere pubblici i contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dal Dipartimento stesso.

Art. 26 - Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Tali prove potranno consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione viene espressa



in trentesimi e che quindi concorrono alla definizione della media finale, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) per le quali è prevista la semplice registrazione di idoneità senza attribuzione di voto e che di conseguenza sono escluse dal computo della media finale (es. seminari, laboratori, tirocini, ecc.).

2. In ciascun corso di laurea triennale non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia non possono essere previsti in totale più di 36 esami, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e) e f) dell'art. 16 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi con eventuale lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, può essere fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo.
4. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.
6. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
7. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro docente o titolare di contratto per attività di insegnamento ovvero un cultore della materia. Il verbale di esame è firmato da almeno due componenti della Commissione giudicatrice di cui uno deve essere sempre il Presidente della Commissione.
8. Per discipline formate da due o più moduli coordinati i docenti dei vari moduli, dopo aver fissato di comune accordo le date degli appelli d'esame, partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente e contribuiscono al voto finale in modo proporzionale ai crediti del proprio modulo.
9. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello



potrà essere anticipata. Per motivate ragioni il Presidente della Commissione può, comunque, nel rispetto dell'art. 21, lett. d), posticipare l'inizio dell'appello e prevederne un'eventuale articolazione, dandone tempestiva comunicazione al Direttore del Dipartimento ed agli studenti interessati.

10. In ciascuna sessione lo studente, in regola con la posizione amministrativa e debitamente prenotato, può sostenere tutti gli esami nel rispetto del piano degli studi approvato, delle propedeuticità e degli accertamenti di frequenza eventualmente previsti, presentando al Presidente della Commissione esaminatrice l'Attestato di ammissione agli esami, un documento di riconoscimento e il badge universitario.
11. Le modalità di verifica delle conoscenze linguistiche ed informatiche sono disciplinate nei regolamenti di corso di studio e possono anche essere rappresentate da certificazioni rilasciate da strutture esterne all'Ateneo internazionalmente riconosciute.

Art. 27 - Verifiche in itinere

1. I Consigli di Dipartimento e i Collegi dei Docenti possono prevedere verifiche in itinere volte a monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi delle singole coorti di studenti. Le prove in itinere possono essere facoltative e possono essere finalizzate anche a favorire la preparazione dei futuri laureati in vista delle certificazioni o abilitazioni professionali in uso in Italia o all'estero.

Art. 28 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:
 - a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dal relativo Regolamento didattico del corso.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. Per il conseguimento della laurea i Regolamenti didattici dei corsi possono prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva.
5. Per il conseguimento della laurea magistrale e del dottorato di ricerca i Regolamenti devono prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi i Regolamenti didattici fissano il termine per la consegna della tesi compilata presso la Segreteria di Dipartimento o di corso di laurea.
6. Entro scadenze periodiche fissate dai Regolamenti, gli studenti tenuti ai sensi del comma precedente



all'elaborazione di una tesi scritta finale sottopongono ad approvazione del Collegio dei Docenti l'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore.

7. La tesi, una volta approvata dal relatore, verrà discussa davanti ad una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento. La Commissione, di cui fanno parte il relatore ed il correlatore, è formata da almeno cinque membri e presieduta da un docente di ruolo interno. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.
8. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Dipartimenti diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, entro numeri massimi stabiliti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
9. Nei corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti dei diversi Dipartimenti interessati, in percentuali che saranno definite dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.
10. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione di laurea, su proposta del relatore, sulla base del curriculum dello studente. La valutazione deve tener conto della maturità scientifica e della preparazione attestata attraverso l'esame di laurea. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. La lode viene proposta dal relatore e deve essere approvata all'unanimità. Può essere concessa all'unanimità anche una speciale menzione.
11. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli Regolamenti didattici.
12. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 3, comma 6, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

TITOLO III

a) Docenti

Art. 29 - Doveri didattici dei professori e dei ricercatori

1. I professori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato e i professori a contratto (di seguito denominati anche docenti), partecipano attivamente alla vita della comunità di Ateneo.

L'attività dei docenti, nel rispetto delle differenti norme di stato giuridico, si realizza in:

- a) didattica frontale, seminariale e a piccoli gruppi;
- b) attività didattiche elettive o integrative;
- c) attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti;
- d) verifica del processo di apprendimento e prove di valutazione finale al termine degli stessi;
- e) assistenza nella preparazione di tesi e di elaborati conclusivi di un corso di studio;



- f) partecipazione alle Commissioni di esame di altri moduli didattici e alle Commissioni di laurea;
 - g) sperimentazioni didattiche;
 - h) altre attività comunque previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti didattici dei corsi di laurea.
2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a svolgere annualmente compiti didattici e di servizio agli studenti, orientamento e tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla normativa vigente e da appositi Regolamenti.
 3. I Consigli di Dipartimento stabiliscono la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche, assicurando la piena ed equilibrata utilizzazione delle risorse umane disponibili.
 4. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni e le attività a lui assegnate, ivi compreso il ricevimento studenti.
 5. Almeno 4 mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico, i docenti sono tenuti a presentare alle Segreterie di Dipartimento il programma di ciascun modulo didattico ad essi affidato, secondo le indicazioni che saranno deliberate dalle Giunte di Dipartimento.

Art. 30 - Modalità di utilizzo e di riconoscimento di personale docente non universitario

1. I Consigli di Dipartimento possono deliberare l'utilizzo di personale docente non universitario, riconoscendo loro le qualifiche idonee fra quelle previste dalla normativa vigente, con riferimento ai titoli posseduti e all'impegno didattico prestato.
2. Il personale docente non universitario può essere impiegato in conformità a quanto previsto dal contratto.

b) Studenti

Art. 31 - Immatricolazioni ed iscrizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono studenti dell'HUMANITAS UNIVERSITY coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione e di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato di ricerca e di master universitario.
2. L'iscrizione si perfeziona con la presentazione della domanda d'immatricolazione, il pagamento delle tasse e dei contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei pagamenti stabiliti dalle norme vigenti.
3. Non è ammessa la iscrizione contemporanea a più corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, di master universitario e di corsi di specializzazione



dell'HUMANITAS UNIVERSITY o di altri Atenei.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera ogni anno la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l'inizio delle attività didattiche.
5. L'immatricolazione dei cittadini stranieri e/o con titoli di studio conseguiti all'estero è subordinata alla conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
6. L'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione si intende perfezionata con il pagamento del contributo unico e della tassa regionale per il diritto allo studio, in base alle scadenze previste dal calendario accademico. Gli studenti che al termine dell'ultimo anno di corso, rispetto alla durata normale del corso di studi, non abbiano conseguito tutti i crediti richiesti per il conferimento del titolo di studio od avendoli conseguiti devono ancora sostenere la prova finale/dissertazione della tesi, proseguono gli studi iscrivendosi in qualità di fuori corso.

Art. 32 - Modalità di tracciamento delle frequenze e degli esami sostenuti, di abilitazione all'accesso alle strutture e di fruizione dei servizi dell'Ateneo

1. Allo studente immatricolato viene rilasciato un badge magnetico.

Il badge è corredato da fotografia ed è valido come documento di riconoscimento all'interno dell'Ateneo e nei rapporti con le strutture e gli uffici dello stesso.

Il badge è necessario per l'accesso a tutte le strutture per la didattica, e può essere utilizzato per il ritiro delle certificazioni previste e per usufruire degli altri servizi dell'Ateneo.

Art. 33 - Iscrizione a corsi singoli

1. Gli studenti comunitari e non, ovunque residenti e provenienti da Università o Istituti universitari italiani ed esteri, statali o legalmente riconosciuti, possono essere ammessi alla frequenza di uno o più insegnamenti universitari attivati presso l'HUMANITAS UNIVERSITY in base al numero programmato per ogni anno accademico. Gli studenti non comunitari residenti all'estero ai fini dell'iscrizione ai corsi singoli sono tenuti al rispetto della normativa ministeriale vigente.

Chi si iscrive ad uno o a più corsi singoli può ottenere un certificato degli studi compiuti e, qualora abbia sostenuto delle prove d'esame, anche un attestato del profitto riportato, comprensivo dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

2. L'iscrizione a corsi singoli si perfeziona con la presentazione della domanda ed il pagamento dei contributi richiesti.
3. Sono ammessi a seguire corsi singoli, in base al numero programmato per ogni anno accademico, anche i titolari di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico che abbiano necessità di



frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento del rispettivo titolo, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso a scuole di specializzazione. Ai corsi singoli della laurea triennale possono

iscriversi inoltre i titolari di diploma di scuola secondaria superiore.

4. L'importo del contributo da versare nel caso di iscrizione ad uno o più corsi singoli è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'HUMANITAS UNIVERSITY.

Art. 34 - Modalità di frequenza

1. La frequenza è obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici.
2. Il riconoscimento della frequenza delle attività formative richieste deve essere attestato nei documenti personali dello studente ai sensi dell'art. 18, comma 4.
3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dal Regolamento del suo corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per ciascun anno di corso e/o per l'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
4. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini determinati dal Collegio dei Docenti. In caso contrario le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal corso di studi frequentato. Il Collegio dei Docenti provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
5. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'Ordinamento per otto anni accademici consecutivi.
6. Si considera studente ripetente:
 - a) lo studente che entro la durata normale del corso non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste dal Regolamento didattico;
 - b) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi.
7. Il Collegio Docenti può definire a quale anno di corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.
8. Lo studente ripetente è tenuto di norma a frequentare nuovamente le attività formative previste dal Regolamento didattico per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti alla sua carriera formativa. L'eventuale esenzione dalla frequenza deve essere approvata dal Collegio dei Docenti.
9. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi.



Nel caso di successiva richiesta di immatricolazione allo stesso o ad altro corso di studi attivato da Humanitas University, di norma risultati della sua precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, non potranno essere utilizzati per il nuovo corso di studi, salva diversa determinazione dell'Ateneo.

Art. 35 - Studenti a tempo parziale

1. L'HUMANITAS UNIVERSITY può riconoscere la condizione di studente a tempo parziale agli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale impossibilitati a frequentare a tempo pieno i corsi di studio.
2. L'HUMANITAS UNIVERSITY può riconoscere, altresì, la possibilità per lo studente di frequentare i corsi di studio per una durata inferiore a quella normale.
3. I criteri per il riconoscimento della condizione di studente a tempo parziale e le modalità di fruizione della didattica sono definiti con delibera degli Organi competenti di Ateneo.
4. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea.

Art. 36 - Criteri e modalità per il riconoscimento crediti

1. I Dipartimenti deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
2. I Dipartimenti deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.
3. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
4. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti dalle competenti strutture didattiche, ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi normativa vigente.
 - a) Abbreviazioni di corso
5. Laureati e diplomati, in possesso di un titolo di studio universitario, possono chiedere l'immatricolazione con abbreviazione di carriera. La domanda sarà sottoposta all'esame della Giunta di Dipartimento, che procederà alla valutazione della carriera pregressa, riformulandola in crediti se svolta secondo ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa in base ai requisiti deliberati dalle rispettive Giunte di Dipartimento. I provenienti da altro Ateneo dovranno allegare alla domanda, oltre la prevista documentazione, un certificato di laurea con esami sostenuti ed i relativi programmi.



b) Trasferimenti verso altro Ateneo

6. La domanda di trasferimento verso altra sede universitaria deve essere presentata, su apposito modulo, in Segreteria studenti entro il termine e secondo le modalità annualmente previste dal calendario accademico e pubblicate. Dopo aver presentato domanda di trasferimento, lo studente non è tenuto a rinnovare l'iscrizione presso l'HUMANITAS UNIVERSITY. All'atto della presentazione lo studente deve essere in regola con il pagamento di tasse e contributi. Dal giorno della presentazione della domanda di trasferimento non è più consentito sostenere alcun esame né ritirare certificazioni.
7. Lo studente è il solo responsabile della legittimità della propria domanda di trasferimento verso altra Università e pertanto deve verificare l'esistenza di eventuali vincoli posti dalle diverse sedi universitarie e, dove richiesto, ottenerne il nullaosta.
8. A seguito della presentazione della domanda di trasferimento ad altra Università vengono trasmessi alla sede di destinazione il foglio di congedo e il libretto universitario dello studente. Qualora lo studente non ottenesse il trasferimento nella sede voluta, l'Università di destinazione provvederà a restituire i documenti di cui sopra alla Segreteria studenti dell'HUMANITAS UNIVERSITY. Lo studente tornerà nello status precedente alla domanda di trasferimento e se vorrà continuare gli studi dovrà osservare tutti gli adempimenti legati alla regolare iscrizione all'anno di corso. Lo studente trasferito non può tornare a iscriversi presso un corso HUMANITAS UNIVERSITY se non sia trascorso un anno solare, salvo che la domanda non sia giustificata da gravi e comprovati motivi.

c) Trasferimento da altro Ateneo

9. La pre-domanda di trasferimento presso l'HUMANITAS UNIVERSITY da altra sede universitaria, per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, deve essere presentata, su apposito modulo, in Segreteria studenti entro il termine e secondo le modalità ed i requisiti deliberati dal Senato Accademico.
10. Il Direttore di Dipartimento procederà all'esame delle pre-domande di trasferimento e stabilirà l'ammissibilità/non ammissibilità, l'anno di corso ed il numero di esami e crediti riconosciuti. La Segreteria studenti provvederà ad avvisare l'interessato circa l'esito della sua pre-domanda. Successivamente lo studente potrà chiedere il trasferimento dall'Università di provenienza. La Giunta di Dipartimento provvederà alla delibera definitiva.

d) Cambio di corso di studi

11. Lo studente può presentare presso la Segreteria Studenti la domanda relativa al cambio corso di studi per l'a.a. successivo nei tempi stabiliti dal calendario accademico, e comunque non prima di aver concluso almeno il primo anno di corso
12. La Giunta di Dipartimento ricevente la richiesta di passaggio delibera, caso per caso, l'ammissione, l'anno di corso ed il riconoscimento dei crediti formativi, secondo il criterio della coerenza con gli obiettivi formativi stabiliti nel relativo ordinamento didattico. Nel caso in cui la Giunta di Dipartimento convalidi un esame con debito formativo dovrà essere sostenuta, possibilmente nella sessione straordinaria dell'a. a. corrente, la parte residua dell'esame.
13. Gli studenti dovranno regolarizzare l'iscrizione in base alle scadenze pubblicate.



Art. 37 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente, nel quadro della cooperazione universitaria nazionale e internazionale, l'HUMANITAS UNIVERSITY aderisce a programmi di mobilità studentesca a livello nazionale e internazionale risultanti da accordi bilaterali, stipulati in relazione ai corsi di studio di ogni ciclo.

Gli accordi di mobilità si basano sui seguenti principi fondamentali:

- a. Gli studenti che svolgono un periodo di studi presso altro Ateneo in Italia o all'estero restano iscritti alla propria Università e sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi presso l'Università di accoglienza. Tale Università mette a disposizione, ove esistano, i propri servizi di alloggio e di ristorazione
 - b. Gli esami che gli studenti dell'HUMANITAS UNIVERSITY sostengono presso le Università di accoglienza sono riconosciuti come parte integrante del loro curriculum universitario.
2. L'HUMANITAS UNIVERSITY favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche, l'assistenza tutoriale ed i servizi.
3. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani o esteri sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
4. Possono essere riconosciute attività formative svolte presso enti e strutture nazionali ed internazionali, anche non universitarie, con le quali HUMANITAS UNIVERSITY ha concluso accordi ufficiali di collaborazione.

Il riconoscimento delle attività formative e degli studi compiuti presso altre strutture in Italia o all'estero, dell'eventuale superamento di esami e altre prove di verifica necessarie per il conseguimento di crediti formativi universitari da parte di studenti dell'HUMANITAS UNIVERSITY è disciplinato dai singoli corsi di studio, in coerenza con la disciplina di Ateneo.

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio presso altro Ateneo in Italia o all'estero presenta un piano di studi che indica il numero dei crediti da conseguire presso l'Università ospitante e le attività formative da svolgere. Tale piano deve essere approvato dal Collegio del Corso di studio.

Al termine del periodo di studi presso altro Ateneo verificata dal Collegio del Corso di studio, rispettivamente, la congruità e la regolarità della certificazione esibita, il Presidente del corso di studi autorizza il riconoscimento delle attività formative svolte in Italia e all'estero e dei crediti conseguiti. Tali crediti saranno inseriti nella carriera dello studente e imputati sia alle attività formative che ai settori disciplinari di riferimento con la votazione tradotta secondo le modalità approvate dal Collegio del Corso di Studi.

Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero sarà garantito l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità e dalla frequenza/partecipazione alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'HUMANITAS UNIVERSITY.

5. I criteri generali per il riconoscimento delle attività formative all'estero sono:

- a. Il piano di studio da svolgere presso altro Ateneo deve rispondere al requisito della coerenza



con l'ordinamento didattico dell'anno di iscrizione dello studente.

- b. Le attività formative di base e caratterizzanti possono essere sostituite solo dopo una attenta verifica della congruità delle attività da svolgere altro Ateneo rispetto al piano di studio complessivo dello studente.
- c. Tutte le attività formative a scelta, i tirocini e la preparazione della prova finale, possono essere svolte presso altro Ateneo, sempre nel rispetto di quanto enunciato al punto a.

Art. 38 - Interruzione e sospensione degli studi

1. L'interruzione degli studi si verifica automaticamente qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per l'anno accademico successivo.

L'interruzione può avere durata massima di otto anni dall'ultimo esame sostenuto. Trascorso tale termine si decade dalla qualità di studente.

Durante l'interruzione lo studente non può svolgere alcun atto di carriera.

2. Lo studente può fare domanda di sospensione degli studi:

a) se vuole proseguire il proprio percorso formativo presso:

- Università straniere
- Accademie militari italiane
- Corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master

b) per gravi motivi di salute, per maternità o servizio civile.

Per presentare la domanda di sospensione l'istante deve essere in regola con il pagamento di tutte le tasse universitarie scadute fino al giorno di presentazione della domanda. Devono essere regolarizzati anche gli eventuali anni di interruzione studi con il versamento del contributo previsto per ogni anno di interruzione. La sospensione può durare al massimo 8 anni accademici.

Art. 39 - Rinuncia agli studi e decadenza dalla qualità di studente

1. È possibile rinunciare agli studi universitari per iscritto senza menzionare alcuna condizione, termine o clausola che restringa l'efficacia della rinuncia. Essa sarà irrevocabile per lo studente, che quindi non potrà far rivivere successivamente la carriera universitaria già estinta per effetto della rinuncia stessa. La rinuncia è atto personale e, pertanto, non delegabile ad altri.
2. Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati. La rateizzazione della scadenza delle tasse è soltanto un'agevolazione concessa allo studente.
3. Dopo l'accettazione della rinuncia da parte dell'Università, sarà possibile ottenere la restituzione del titolo di studi medi superiori che era stato consegnato alla Segreteria Studenti al momento dell'immatricolazione. Lo studente dovrà farne richiesta nella stessa domanda di rinuncia. Lo studente deve restituire il libretto universitario in suo possesso ed il badge di riconoscimento.
4. La decadenza dagli studi interviene nel caso di cui all'art. 34 comma 5 e 38 comma 1 del presente Regolamento. Coloro che incorrono nella decadenza perdono definitivamente l'iscrizione all'università,



con annullamento della carriera universitaria percorsa e l'impossibilità di ottenere passaggi o trasferimenti, ma con la possibilità di ottenere il rilascio di certificati relativi alla carriera svolta, con specifica annotazione di decadenza. Non decade lo studente che ha superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente dell'esame di laurea, cui potrà accedere qualunque sia il tempo intercorso dall'ultimo esame e lo studente che presenta alla Segreteria Studenti la dichiarazione di esame sostenuto, eventualmente anche con esito negativo.

Art. 40 - Certificazione del titolo di studio

1. Il diploma, attestante il conseguimento del titolo di studio, è firmato dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento competente e dal Direttore Generale.
2. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

Art. 41 - Doveri degli studenti

1. Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti per l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento delle prove di verifica del profitto, della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria. La violazione dei doveri di comportamento di cui sopra comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.
2. La frequenza dei corsi, ove esplicitamente previsto dai Regolamenti didattici, è obbligatoria.
3. Lo studente è tenuto alla compilazione del piano di studi individuale secondo le modalità e le scadenze deliberate e pubblicate.
4. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto è necessario:
 - essere in regola con l'iscrizione ed il pagamento del contributo unico;
 - essere debitamente prenotato;
 - aver frequentato gli insegnamenti previsti dall'ordinamento e dal piano di studi, approvato dai competenti Organi Accademici;
 - aver sostenuto gli esami eventualmente propedeutici

TITOLO IV - Norme finali e transitorie

Art. 42 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo.

1. Modifiche al presente Regolamento didattico possono essere apportate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e dello Statuto.